

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 5507}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PIRO, CAVICCHIOLI, D'AMATO CARLO, COLUCCI
FRANCESCO, BORGOGLIO, ANIASI, MACCHE-
RONI, ARTIOLI, SALERNO, CRISTONI, RAIS**

Presentata il 6 marzo 1991

Disciplina delle cooperative sociali

ONOREVOLI COLLEGHI! — La disciplina delle cooperative sociali è da diversi anni al centro di discussioni che hanno trovato puntuale verifica sia al Senato, dove si è ormai giunti alla fase conclusiva, sia alla Camera, dove molte proposte di legge sono state presentate.

Si ritiene necessario portare all'attenzione dei colleghi questo ultimo elaborato, frutto di un confronto, conclusosi nella Lega delle cooperative, nel recente mese di febbraio.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Definizione).

1. La cooperativa sociale ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso:

a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;

b) lo svolgimento di attività diverse — agricole, industriali o di servizi — finalizzate all'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati.

2. Si applicano alle cooperative sociali le norme relative al settore in cui operano, in quanto compatibili con la presente legge.

3. La denominazione sociale, comunque formata, deve contenere l'indicazione di « cooperativa sociale ».

ART. 2.

(Soci volontari).

1. Oltre ai soci previsti dalla normativa vigente, gli statuti delle cooperative sociali possono prevedere la presenza di soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente.

2. I soci volontari sono iscritti in una apposita sezione del libro soci. Il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

3. Per i soci volontari non trovano applicazione i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro straordinario ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale è determinato l'importo dei premi delle prestazioni relative.

4. Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, nei limiti stabiliti in precedenza dalla cooperativa per la totalità dei soci.

5. Per la gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi, derivante da contratti con la pubblica amministrazione, le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate solo in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti.

6. Le prestazioni dei soci volontari non rientrano nella determinazione dei costi di servizio ad eccezione di quanto previsto ai commi 3 e 4.

ART. 3.

*(Obblighi e divieti
per le cooperative sociali).*

1. Alle cooperative di cui alla presente legge si applicano inderogabilmente le clausole mutualistiche di cui all'articolo 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, con legge 2 aprile 1951, n. 302.

2. È vietata ogni modificazione statutaria diretta ad eliminare il carattere di cooperativa sociale.

3. Per le cooperative di cui alla presente legge le ispezioni ordinarie di cui all'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, con legge 2 aprile 1951, n. 302, debbono aver luogo almeno una volta all'anno.

ART. 4.

(Soggetti delle cooperative).

1. Nelle cooperative di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), si considerano cittadini svantaggiati gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, i tossicodipendenti,

gli alcolisti, i minori in situazioni di difficoltà familiare, i condannati ammessi alle misure alternative previste dagli articoli 47, 47-bis, 47-ter e 48 della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificata dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663, nonché gli altri soggetti indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità, dell'interno e per gli affari sociali, sentita la commissione centrale per le cooperative di cui al citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni.

2. Le persone svantaggiate di cui al comma 1 debbono rappresentare almeno il 30 per cento dei lavoratori delle cooperative e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere soci della cooperativa stessa. La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente da pubblica amministrazione.

3. Le aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale dovuta all'INPS dalle cooperative sociali, relativamente alla retribuzione corrisposta alle persone svantaggiate di cui al presente articolo, sono ridotte alla metà.

ART. 5.

(Convenzioni con gli enti pubblici).

1. Gli enti pubblici possono, in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, stipulare con le cooperative di cui alla lettera *b*), del comma 1, dell'articolo 1, convenzioni per le forniture di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, ma comunque finalizzate a creare opportunità di lavoro per soggetti svantaggiati.

2. Per la stipula dei contratti di cui al presente articolo le cooperative debbono risultare iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 9.

ART. 6.

(Modifiche al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577).

1. All'articolo 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Se l'ispezione riguarda cooperative sociali una copia del verbale deve essere trasmessa, a cura del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, entro 40 giorni dalla data del verbale stesso, alla regione nel cui territorio la cooperativa ha sede legale ».

2. All'articolo 11 dello stesso decreto di cui al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Per le cooperative sociali i provvedimenti di cui al secondo comma sono disposti previo parere della regione nel cui territorio la cooperativa ha sede legale ».

3. Al secondo comma dell'articolo 13 dello stesso decreto sono aggiunte, in fine, le parole: « Sezione cooperazione sociale ».

4. Al medesimo articolo 13 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Oltre che nella sezione per esse specificamente prevista, le cooperative sociali sono iscritte nella sezione cui direttamente afferisce l'attività da esse svolta ».

ART. 7.

(Regime tributario).

1. Ai trasferimenti di beni per successione o donazione a favore delle cooperative sociali si applicano le disposizioni dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, e successive modificazioni.

2. Le cooperative sociali godono della riduzione ad un quarto delle imposte ca-

tastali ed ipotecarie, dovute in dipendenza di contratti di mutuo, di acquisto o di locazione relativi ad immobili, destinati all'esercizio dell'attività sociale.

3. Il numero 19 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente:

« 19) le sole prestazioni di ricovero e cura rese da enti ospedalieri o da cliniche e case di cura convenzionate, nonché da società di mutuo soccorso con personalità giuridica e cooperative sociali e loro consorzi, compresa la somministrazione di medicinali, presidi sanitari e vitto nonché le prestazioni rese da stabilimenti terminali ».

4. Alla tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente numero:

« 41) le prestazioni di assistenza domiciliare, in comunità e simili in favore degli anziani ed inabili adulti, degli handicappati psico-fisici, dei minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, i tossicodipendenti e gli alcolisti anche adulti ».

ART. 8.

(ConSORZI).

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai consorzi costituiti come società cooperativa aventi la base sociale formata in misura non inferiore al 70 per cento da cooperative sociali.

ART. 9.

(Normativa regionale).

1. Le regioni emanano norme attuative della presente legge. A tal fine istituiscono l'albo regionale delle cooperative sociali, determinano le modalità di raccordo con l'attività di servizi socio-sanitari, nonché con le attività di formazione

professionale e di sviluppo della occupazione.

2. Le regioni disciplinano altresì con legge le convenzioni fra le cooperative sociali, gli enti locali territoriali e le altre amministrazioni pubbliche locali. Le convenzioni devono prevedere:

a) la durata preferibilmente pluriennale;

b) i requisiti di qualificazione professionale degli operatori;

c) gli *standard* di qualità del servizio;

d) l'applicazione delle norme contrattuali vigenti.

3. Possono essere iscritte all'albo regionale delle cooperative sociali anche quelle cooperative che dimostrino di avere una divisione aziendale dotata di autonomia organizzativa specificatamente dedita alla produzione di servizi socio-sanitari ed educativi.

4. Le regioni possono altresì emanare norme volte alla promozione, al sostegno e allo sviluppo della cooperazione sociale.

ART. 10.

(Partecipazione alle cooperative previste dalla presente legge delle persone esercenti attività di assistenza e consulenza).

1. Alle cooperative istituite ai sensi della presente legge non si applicano i divieti di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815.

ART. 11.

(Disciplina transitoria).

1. Le cooperative sociali già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge devono uniformarsi entro due anni da tale data alle disposizioni in essa previste.

2. Le deliberazioni di modifica, per adeguare gli atti costitutivi alle norme

della presente legge, possono, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 2365 e 2375, secondo comma, del codice civile, essere adottate con le modalità e la maggioranza dell'assemblea ordinaria stabilite dell'atto costitutivo.

ART. 12.

(Partecipazione delle persone giuridiche).

1. Possono essere ammessi come soci delle società cooperative di cui alla presente legge persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.